



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE TRIBUTI

I principi generali della Carta dei Servizi ed i diritti del contribuente

La presente Carta dei Servizi intende guidare il contribuente informandolo sui servizi messi a disposizione dal Settore Tributi. Con questa Carta il Comune si impegna a garantire i livelli di qualità, per rispondere sempre meglio alle aspettative dei contribuenti e perseguire il continuo miglioramento dei servizi resi.

La Carta è ispirata alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici), alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) ed al decreto legislativo n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.

Con la Carta dei servizi, il Comune di Quarto si impegna a rispettare i seguenti principi generali:

- eguaglianza ed imparzialità: gli uffici garantiscono a tutti gli utenti un trattamento imparziale secondo i criteri dell'obiettività e dell'equità;
- chiarezza e trasparenza: l'utente ha diritto di conoscere le attività svolte dall'ufficio e le procedure collegate alle richieste espresse, i nomi dei responsabili dei procedimenti ed i relativi tempi di esecuzione;
- partecipazione: la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio deve essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio sia per favorire la collaborazione nei confronti degli uffici; l'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso degli uffici; l'utente può esprimere la propria opinione sui servizi erogati, formulare suggerimenti per il miglioramento e presentare osservazioni; gli uffici danno riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte formulate;
- efficacia ed efficienza: il personale degli uffici è costantemente aggiornato per fornire risposte precise e puntuali alle richieste dell'utenza nell'ottica del continuo miglioramento dei servizi offerti;
- continuità e sicurezza del servizio: il servizio viene garantito, nei giorni non festivi e negli orari di apertura al pubblico, durante tutto l'arco dell'anno senza interruzioni;
- semplificazione delle procedure: gli uffici assumono iniziative volte a garantire che la modulistica sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili per gli adempimenti e che lo stesso possa adempiere ai propri obblighi nelle forme più rapide, agevoli e meno onerose.

I TRIBUTI COMUNALI

I Comuni hanno il potere di esigere e regolamentare una vasta gamma di tributi, che sono fonte di finanziamento per i servizi erogati dagli enti locali. Si tratta di tributi propri perché il gettito è del comune e sono dallo stesso riscossi ed accertati. Il Comune non ha la facoltà di istituirli o meno, di modificare i criteri per la determinazione della base imponibile, l'unica facoltà concessa riguarda la determinazione delle aliquote/tariffe di stabilire con regolamenti eventuali agevolazioni.

Essi comprendono la **Iuc**, Imposta Unica Comunale su casa e rifiuti, che a sua volta include la **Tasi**, la Tassa sui Servizi Indivisibili, **l'Imu**, l'Imposta Municipale (quella che un tempo era chiamata Ici, cioè Imposta Comunale Immobili) e la **Tari**, cioè la Tassa sui Rifiuti (quella che un tempo era chiamata Tarsu e successivamente Tares), la **Cosap**, cioè la Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche, **l'Icp**, cioè l'Imposta Comunale Pubblicità e la **Dpa** cioè i Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Il Settore Tributi si occupa della gestione dei tributi.

Dirigente: Rag. Aniello Pennacchio

Tel: 0818069236 Fax:081.8788656

Email: apennacchio@comune.quarto.na.it

INDIRIZZO SEDE: Via E. De Nicola, 45

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

SERVIZI AL CITTADINO:

I.U.C. - Imposta Unica Comunale

La IUC, in vigore dal 01/01/2014, è un'imposta introdotta con la legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), ingloba l'imposta patrimoniale dovuta in relazione al possesso di immobili (IMU), la tassa sui servizi comunali indivisibili (TA.SI) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TA.RI.).

Il vigente Regolamento IUC è stato approvato con delibera di C. C. n. 53 del 28/04/2017.

Ufficio I.M.U. - Imposta Municipale Unica

Ogni cittadino che possiede (a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale) un immobile o aree edificabili, o terreno agricolo non condotto da coltivatore diretto o IAP, sul territorio comunale è tenuto al pagamento dell'IMU. Sono esenti l'abitazione principale e sue pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Tuttavia se l'abitazione principale (e sue pertinenze) è ricompresa nelle categorie A/1, A/8 e A/9 l'IMU è dovuta in quanto trattasi di abitazioni di lusso. Il contribuente è tenuto a comunicare le variazioni relative all'immobile o alla sua destinazione.

CONTATTI

Funzionario responsabile IUC - IMU: Rag. Aniello Pennacchio

Tel: 0818069236 Fax:081.8788656 Email: apennacchio@comune.quarto.na.it

UFFICIO IMU

sig.ra Caldora tel. 081/8069260 - Indirizzo sede: Via E. De Nicola, 47

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00; mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Disponibili sul sito web del Comune:

- Calcolo IUC (IMU- TASI)
- Modalità versamento IMU – TASI
- Modulo Istanza di autotutela
- Modulo Istanza rateizzazione
- Modulo Discarico cartella esattoriale

Aliquote IMU

Con delibera n.25 del 09/03/2017 la Giunta Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), per l'anno 2017:

- Aliquota ordinaria 10,60 per mille;
- Aliquota abitazione principale (Cat A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze 6,00 per mille.

Riduzioni ed esenzioni

Fatto salvo quanto per altro stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e dal vigente Regolamento IUC, per anno 2017, sono determinate le seguenti esenzioni e riduzioni:

- a) Abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: **esente**;
- b) Assegnatari di unità immobiliari di Soc. Cooperative a proprietà indivisa che abbiano la residenza presso l'immobile realizzato dalla stessa e non siano titolari di altre abitazioni per le quali godono del trattamento relativo all'abitazione principale: **esente**;
- c) Fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l'agibilità, l'abitabilità e l'utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con di manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.): **base imponibile ridotta del 50%**;
- d) Ai sensi della Legge di stabilità 2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per le categorie A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio e viceversa) che le utilizzano come abitazioni principali: **base imponibile ridotta del 50%**;

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di registrare il contratto di comodato d'uso presso l'Agenzia delle Entrate e presentare la dichiarazione IMU 2017 (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti.

Quando si paga l'IMU

L'imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% della stessa. La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno, la seconda rata entro il 16 dicembre.

Nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno prefestivo o festivo, la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Chi non ha provveduto a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

Come si paga l'IMU

I versamenti devono essere effettuati dai contribuenti in autoliquidazione. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato, per i fabbricati di Cat. D, deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24. Il versamento dell'imposta può avvenire presso gli istituti bancari, presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato e con le relative modalità on-line. Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.

Codice catastale del Comune di Quarto: **H114**.

Disponibili sul web:

- Codici IMU ministeriali
- Modello F24

Rimborso IMU

Per le somme versate e non dovute al Comune di Quarto, il contribuente può presentare istanza di rimborso IMU, entro il termine di anni cinque dalla data in cui ha eseguito il relativo versamento.

Modalità di compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

I codici tributo IMU da utilizzare sono i seguenti:

- Ab. principale e pertinenze: Codice quota Comune: 3912
- Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice quota Comune: 3913
- Aree fabbricabili: Codice quota Comune: 3916
- Altri fabbricati: Codice quota Comune: 3918
- Terreni agricoli: Codice quota Comune: 3914
- Fabbricati cat. D: Codice quota Comune: 3930
- “ “ “ Codice quota Stato: 3925

Ufficio TA.SI – Tassa sui Servizi Indivisibili

Presupposto della TA.SI è il [possesso](#) o la [detenzione](#) di fabbricati o aree edificabili, esclusi quindi i terreni agricoli. Anche per questo tributo vale l'esenzione per la prima abitazione con rimando alla disciplina IMU (art. 1 c. 669 legge 147/2013 come novellato dalla legge di stabilità per il 2016). Risulta essere dovuta anche in caso di locazione e comodato. Nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario, entrambi sono tenuti al pagamento in misura diversa ed in maniera autonoma: l'utilizzatore (locatario) verserà il 10% dell'ammontare complessivo TASI, mentre il proprietario il restante 90%.

Con deliberazione n. 26 del 09/03/2017 la Giunta Comunale ha approvato le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della TASI.

Riduzioni ed esenzioni

Con la Legge di Stabilità 2016, comma 14 lettera c), viene imposta la **TASI**:

- con aliquota all'1 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il Comune ha però la facoltà di aumentarla al 2,5 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento.

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per le categorie A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio e viceversa) che le utilizzano come abitazioni principali, la base imponibile è ridotta del 50%.

Come si paga la TASI

Il versamento deve essere effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, deve avvenire utilizzando il mod. F/24 oppure apposito bollettino di c/c postale. NON si dà luogo al versamento se l'importo annuo è inferiore ad € 6,00#.

Codice catastale del Comune di Quarto: **H114**.

I codici tributo TA.SI da utilizzare sono i seguenti:

- Abitaz. principale e pertinenze: Codice quota Comune: 3958
- Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice quota Comune: 3959
- Aree fabbricabili: Codice quota Comune: 3960
- Altri fabbricati: Codice quota Comune: 3961

CONTATTI

Funzionario responsabile TA.SI: Rag. Aniello Pennacchio

Tel: 0818069236 Fax:081.8788656 Email: apennacchio@comune.quarto.na.it

UFFICIO TA.SI

sig.ra Caldora tel. 081/8069260 - Indirizzo sede: Via E.De Nicola, 47

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 15.00; mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Ufficio TA.RI. (Tassa sui Rifiuti)

La TARI ha come presupposto il [possesso](#) o la [detenzione](#) di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo.

L'ufficio ha il compito di accertare e controllare che ogni cittadino possessore o detentore di un immobile ricadente nel territorio comunale presenti autodenuncia presso l'Ufficio Tributi, in quanto soggetto passivo del tributo.

L'utente è tenuto a dare comunicazione ogni qualvolta si verifichi una variazione catastale relativa all'immobile soggetto a tassazione e variazioni anagrafiche.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/03/2017 sono state approvate le tariffe per l'applicazione della TARI.

Riduzioni ed agevolazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni con unico occupante, disciplinato in sede di approvazione delle tariffe;
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 15% ;
- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 15%;

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

Per ulteriori agevolazioni vedere art. 42 del vigente regolamento IUC.

CONTATTI

Funzionario responsabile TA.RI: Rag. Aniello Pennacchio

Tel: 0818069236 Fax:081.8788656 [Email: apennacchio@comune.quarto.na.it](mailto:apennacchio@comune.quarto.na.it)

Ufficio TARI: Sig.re Coppola/Scamardella/Cinquegrana mail tarsu@comune.quarto.na.it

Tel: 081.8069238/261/257 - Indirizzo sede: via E. De Nicola, 47

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Disponibili sul sito web:

- Tariffe TA.RI 2017
- Metodo di calcolo

TRIBUTI MINORI (disciplinati dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

COSAP – Canone Occupazione Spazio o Area Pubblica

La Cosap è il canone dovuto quando un soggetto occupa un'area o uno spazio di suolo pubblico che appartiene al territorio di un ente locale; ha il suo fondamento nella limitazione che, per la collettività, comporta il ridotto godimento dello spazio pubblico occupato.

I presupposti per l'applicazione della Cosap sono pertanto, l'occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro ente, comprese condutture ed impianti ed il vantaggio economico che dall'occupazione deriva.

La Cosap può avere carattere permanente o temporanea ed è calcolata in base alla superficie effettivamente occupata.

Il tributo è dovuto all'ente titolare dell'area, cioè al Comune o alla Provincia (esempio: nel caso di strade provinciali, piazze, ecc) ed è disciplinato con apposito regolamento.

La richiesta di autorizzazione per occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere presentata nei tempi idonei al disbrigo delle formalità, presso l'Ufficio Protocollo (Ufficio Suap) del Comune di Quarto – Via E. De Nicola n. 8 .

I.C.P. - Imposta Comunale sulla Pubblicità

E' l'imposta che fa riferimento all'opportunità di diffondere messaggi pubblicitari nell'esercizio di una attività economica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, sia attraverso forme di comunicazione visive che acustiche e sia in forma permanente o temporanea.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

D.P.A. - Diritti sulle Pubbliche Affissioni

E' l'entrata che fa riferimento alla necessità che i contribuenti hanno di affiggere dei manifesti sul territorio comunale. Per poter usufruire del servizio di affissione occorre compilare appositi moduli, versare i diritti corrispondenti e consegnare il materiale da affiggere nell'ufficio del concessionario sito sul territorio comunale.

La commissione viene annotata in un apposito registro ed i manifesti vengono timbrati e affissi con le modalità e tempi richiesti dal contribuente, che riceverà, se richiesta, la nota posizione, riportante l'ubicazione esatta dei manifesti affissi.

Il servizio di riscossione volontaria e coattiva dei Tributi minori è affidato in concessione alla Società SO.GE.S s.r.l. - Per gestione del front-office rivolgersi sportello di Quarto - Via Cicori n. 34 – tel 0818275106 – orario apertura al pubblico : tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00. - PEC sogestributi@pec.it

Addizionale Comunale IRPEF

Aliquota e Versamento

Il Comune di Quarto applica, per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'aliquota unica di 0,8 punti percentuali, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2007 e tuttora vigente.

Per i lavoratori dipendenti o pensionati l'addizionale è trattenuta direttamente dal datore di lavoro o INPS, mentre per gli autonomi deve essere corrisposta in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef tutti i contribuenti che alla data del 31 dicembre hanno il domicilio fiscale nel Comune di Quarto, anche se non residenti, che siano tenuti al pagamento dell'IRPEF.

Il relativo versamento è effettuato, in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, direttamente al Comune competente.

Contenzioso Tributario - Istituti a tutela del contribuente:

Autotutela

L'autotutela è il potere di autocorrezione di un atto che danneggia il cittadino e che può essere assunto dall'amministrazione senza una decisione del giudice.

L'esercizio dell'autotutela sorge in tutti i casi di atti impositivi riconosciuti illegittimi o errati su iniziativa del Comune o del contribuente.

L'autotutela su iniziativa del Comune

Il Comune può procedere d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, all'annullamento, alla revoca o alla rettifica di un avviso d'accertamento o di liquidazione illegittimo, anche in pendenza di giudizio, di sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) e in caso di non impugnabilità, per i seguenti casi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Tale istituto è disciplinato dal predetto Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28/04/2016.

L'autotutela su iniziativa del contribuente

Il contribuente può richiedere mediante domanda l'annullamento, la revoca o la rettifica di un atto impositivo, all'Ufficio Tributi.

Nella domanda il contribuente dovrà illustrare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'autotutela. Nell'esercizio dell'autotutela è opportuno considerare, ai sensi della legge, che:

- non è rilevante il comportamento omissivo tenuto dal contribuente;
- non è rilevante il tempo trascorso dall'atto impositivo;
- non è rilevante la vicenda processuale cui l'atto impositivo è andato incontro fatto salvo il caso di giudicato sostanziale;
- è **rilevante** solo il riesame da parte del Comune che ha emanato l'atto al quale è attribuito il solo e unico compito di verificare, in modo del tutto autonomo e indipendente da altri eventi o comportamenti, se l'atto è legittimo o meno.

L'autotutela è un istituto applicato dal Comune di Quarto in quanto consente di ristabilire un corretto rapporto con il contribuente, al quale non può essere chiesto di pagare dei tributi

che non siano strettamente previsti dalla legge e dai regolamenti ed è disciplinato dal predetto Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 28/04/2016.

Accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è una definizione concordataria delle imposte in sede amministrativa, che consente di evitare una lite tributaria e si applica a tutti i contribuenti, persone fisiche e persone giuridiche che hanno ricevuto la notifica di accertamenti tributari.

L'accordo tra le parti, a seguito di un formale contraddittorio, può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento da parte dell'ufficio tributi o in una fase successiva, purché il contribuente non impugni l'atto impositivo dinanzi al giudice tributario. Tale Istituto è stato previsto dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997.

Il Comune di Quarto ha introdotto, come previsto dal D.lgs n. 446 del 15/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione, con delibera di C.C. n. 19 del 22/03/2002 e s.m.i, di approvazione del Regolamento Generale delle Entrate, dell'autotutela amministrativa e degli istituti deflattivi e la relativa procedura è disciplinata dal predetto Regolamento.

L'ufficio competente alla definizione è il Settore Tributi.

Funzionario responsabile: Rag. Aniello Pennacchio

Tel: 0818069236 Fax:081.8788656 [Email: apennacchio@comune.quarto.na.it](mailto:apennacchio@comune.quarto.na.it)

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Quali sono gli effetti dell'accertamento con adesione

L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile od integrabile da parte dell'Ufficio, tranne il caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi oppure qualora la definizione riguardi accertamenti parziali.

Viene comunque abbandonata l'azione accertatrice qualora trattasi di importo non superiore a Euro 16,00. Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'adesione, si applicano in misura pari ad un terzo del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione della sanzione per ritardato pagamento pari al 30% della tassa dovuta.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Mediazione Tributaria

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs 546/92 e s.m.i per le controversie di valore non superiore a € 20.000#, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria. Il limite di € 20.000# non tiene conto di eventuali sanzioni ed interessi, ma solo del debito d'imposta. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica previsto dal comma 2 art. 17 bis. Pertanto il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale entro trenta giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.

L'istituto è disciplinato con delibera di Giunta Comunale n. 237 del 15/09/2016.

Conciliazione giudiziale

La conciliazione giudiziale è un accordo tra le parti in causa, per un contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che permette di chiudere il proseguimento della lite in corso. Essa è applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni Tributarie, non oltre la prima udienza, e può riguardare la controversia nel suo insieme o solo alcuni suoi aspetti. Per gli aspetti non conciliati la controversia prosegue nei modi ordinari e si perfeziona attraverso il versamento al concessionario delle somme dovute.

La conciliazione può avvenire: **A) In udienza - B) Fuori udienza**

Interpello

Il diritto di interpello è un istituto mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e relativamente a casi concreti e personali di incerta interpretazione può chiedere al Comune, che è tenuto a rispondere entro 120 giorni, di conoscere in anticipo il comportamento da tenere in ordine allo stesso adempimento ed è disciplinato dalla Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto diritti contribuente) e dal D.lgs 24/09/2015 n. 156.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Con delibera di C.C. n. 72 del 16/06/2016 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina del diritto di interpello del contribuente".

Ravvedimento operoso

La legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dei tributi mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO". Tale istituto prevede il versamento dell'imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento.

Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento

In caso di omesso o parziale versamento è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 0,1% dall'1.1.2017. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

- imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente la rata dell'anno 2017 ti puoi ravvedere così come segue:

1. ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (0,2% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. ravvedimento “intermedio”, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione *"avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni"*. Ricorrendo al ravvedimento "intermedio", il contribuente ha sempre la facoltà di sanare la propria posizione pagando il tributo non versato insieme alle sanzioni ridotte e agli interessi legali.
4. ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 90 giorni, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ricorso giurisdizionale

È lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il provvedimento.

Per gli atti del Comune di Quarto è competente in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli - con sede a Napoli - Via Nuova Poggioreale- Pal. Inadel, e, in grado d'appello, la Commissione Tributaria Regionale, con sede a Napoli - Via Nuova Poggioreale- Pal. Inadel.

Come si presenta il ricorso

Il ricorso deve contenere, pena l'inammissibilità:

- l'indicazione della commissione tributaria provinciale cui è diretto;
- l'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale della società o del domicilio eventualmente eletto; nel caso di persona fisica, le generalità del ricorrente vanno differenziate da quelle del rappresentante legale (curatore, procuratore) indicando inoltre gli estremi della procura; per le società va indicato anche il soggetto che ha la rappresentanza legale;
- l'annotazione del codice fiscale del ricorrente;
- l'indicazione dell'ufficio tributario contro il quale si ricorre;
- il riferimento all'atto notificato contro cui si ricorre;

- l'indicazione del provvedimento che si chiede di adottare da parte della commissione tributaria;
- l'indicazione dei motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda;
- la firma del ricorrente o del difensore abilitato (nel caso di assistenza tecnica obbligatoria) sia sull'originale che sulla copia del ricorso.

Qualora manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi indicati, ad eccezione del codice fiscale, il ricorso è inammissibile (art. 18, 4 comma del D.Lgs. 546/92).

Dal 7 luglio 2011 i ricorsi sono soggetti al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 37, comma 6 D. L. n. 98/2001 convertito in L. n. 111/2011.

Termini e modalità di proposizione del ricorso

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica previsto dal comma 2 art. 17 bis. Pertanto il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale entro trenta giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.

Il ricorso deve essere proposto con una delle seguenti modalità:

- notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, di copia (firmata in originale) all'ente impositore (Ufficio Tributi del Comune di Quarto);
- consegna diretta dell'originale del ricorso, a cura del ricorrente, all'impiegato addetto dell'ente impositore (Ufficio Tributi del Comune di Quarto), che ne rilascia ricevuta sulla copia in carta semplice, o altrimenti provvede al rilascio di apposita ricevuta di deposito;
- spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento, all'ente impositore (Ufficio Tributi del Comune di Quarto).

Successivamente, entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, copia dello stesso con allegati i documenti deve essere depositata dal ricorrente presso la Commissione Tributaria Provinciale (c.d. "costituzione in giudizio del ricorrente"). La copia può anche essere spedita a mezzo del servizio postale (in plico raccomandato senza busta) ma deve comunque pervenire alla Segreteria della Commissione Tributaria entro il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

Come si difende il Comune

Ai sensi dell'art. 23 D.lgs 546/97 s.m.i., il Comune, entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato depositato, si costituisce in giudizio mediante deposito presso la segreteria della commissione del fascicolo contenente le controdeduzioni con le quali espone tutte le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui si intende avvalere.

La Commissione Tributaria decide il ricorso pronunciando una sentenza.

Funzionario Responsabile: Rag. Aniello Pennacchio

Tel: 0818069236 Fax:081.8788656 Email: apennacchio@comune.quarto.na.it

Orari di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00

APPREZZAMENTI, RECLAMI, RICORSI

Le segnalazioni ed i reclami inerenti il servizio devono essere formulati in modo chiaro, preciso e dettagliato, con tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del problema segnalato, per facilitarne l'accertamento. Non vengono tenute in considerazione segnalazioni anonime.

Devono avvenire:

- in forma cartacea con consegna manuale presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Quarto – Via E. De Nicola 8;
- spedizione mediante servizio postale all'indirizzo: Comune di Quarto – Settore Tributi - Via E. De Nicola 8;
- con procedure telematiche al sito protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it

Devono contenere:

Data - Oggetto della segnalazione - Generalità e modalità di reperimento del proponente.

Il Settore:

- svolge ogni possibile indagine in merito alla segnalazione;
- risponde mediante il Dirigente in forma scritta;
- interviene in modo tempestivo in caso il reclamo evidenzi un effettivo mancato rispetto degli impegni assunti.
- qualora la particolare complessità della segnalazione richieda tempi più lunghi per la definizione, nei termini sopra indicati, ne viene data comunicazione motivata al segnalante.

Prestazione	Termine di legge	Termine di impegno
Rilascio di informazioni di carattere generale (con riguardo a tariffe, scadenze, adempimenti)	Non specificato	Immediato nel caso di richiesta effettuata telefonicamente o direttamente allo sportello; entro 7 giorni lavorativi se presentata per posta, posta elettronica o fax
Rilascio di informazioni relative alla specifica situazione del contribuente	Non specificato	Entro 7 giorni lavorativi nel caso di richiesta effettuata telefonicamente o direttamente allo sportello; entro 15 giorni lavorativi se presentata per posta, posta elettronica o fax
Ricezione di denunce, dichiarazioni, richieste, comunicazioni, ricorsi	Non specificato	Immediato
Risposta a reclamo presentato in forma scritta	Non specificato	Entro 30 giorni dalla presentazione